

«VIVA VOX CONSTITUTIONIS»

di L.C.

Crediamo che questa frase prediletta da quel grande giurista che era Piero Calamandrei sia adeguata in riferimento ad alcuni eventi che di recente hanno interessato il nostro Paese. Ci riferiamo al rinvio alle Camere da parte del Presidente Ciampi della legge Gasparri sull'ordinamento del sistema televisivo e alla sentenza con la quale la Consulta ha giudicato incostituzionale il lodo Schifani, che prevedeva il congelamento fino a conclusione mandato (o mandati in caso di reiterazione) delle azioni giudiziarie nei confronti delle cinque più alte cariche dello Stato, Presidente della Repubblica, Presidenti di Senato e Camera, Presidente del Consiglio dei ministri, Presidente della Corte costituzionale.

La Consulta ha ritenuto che la legge violasse due articoli della Costituzione, il 3 al cui primo comma si afferma: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di reli-

gione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali», e il 24 di cui riproduciamo i primi due commi: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento».

Questi eventi confermano quanto lungimiranti siano stati i costituenti nel dettare le norme da inserire nella Carta suprema destinata a regolare la vita della Repubblica.

All'Assemblea costituente si discusse molto e dei poteri del Presidente della Repubblica e dell'opportunità di dar vita a una Corte incaricata di giudicare sulla costituzionalità delle leggi.

Il primo punto fu occasione di notevoli contrasti tra chi riteneva che al Presidente della Repubblica fossero riservati poteri troppo esili e tali da non evitare il formarsi di un regime di assemblea, vale a dire di onnipotenza assoluta delle Camere elettive. Era su questa linea, tra gli altri, il liberale Bozzi, che paventava il regime assembleare come

«una delle forme dittatoriali più pericolose».

Vittorio Emanuele Orlando andò oltre e, rilevando che al futuro Capo dello Stato si attribuivano poteri ridotti rispetto a quelli del re, pure definito il più delle volte un «traviccio», si andava incontro a una situazione pericolosa: «e il Capo dello Stato? Ma il Capo dello Stato ha veramente la figura di un *fainéant*, di un fannullone, in questa prossima Costituzione».

Nel dibattito si arrivò ad evocare la feroce battuta di origine francese, secondo la quale il Presidente della Repubblica è un organo inutile come lo è la prostata nel corpo dell'uomo.

A queste preoccupazioni, vive soprattutto negli uomini che venivano dall'esperienza prefascista, rispose seccamente, tra gli altri, Togliatti, il quale, rivolto a Orlando, disse: «quando ella a un certo punto si è fermato e ha detto qui manca qualche cosa (e non so che cosa ella cercasse: colui che mantiene l'equilibrio, colui che ha l'iniziativa, colui che sancisce), mi è parso, ho avuto l'impressione, e perdoni se sono maligno che ella – onorevole Orlando – cercasse qualcosa che noi non abbiamo voluto mettere nella Costituzione; che ella cercasse il re».

In modo ancora più convincente Meuccio Ruini, presidente della Commissione dei 75, affermò: «Sta ad ogni modo che nel nostro progetto il Presidente della Repubblica non è l'evanescente personaggio, il motivo di pura decorazione, il maestro di cerimonie che si volle vedere in altre Costituzioni».

È profondamente vero. Il Presidente della Repubblica nel nostro ordinamento ha una funzione importantissima di garanzia e correlativi poteri tutt'altro che secondari. Lo dimostra l'esperienza e nessuno direbbe oggi che la carica di Capo



Enrico De Nicola firma la Costituzione.

dello Stato sia una sinecura puramente decorativa.

Ancora più travagliata la nascita della Corte costituzionale, che annoverò tra i suoi avversari alcuni dei più grossi calibri del nostro mondo politico. La preoccupazione preminente era che l'istituendo organo potesse deprimere i poteri di quel Parlamento che si voleva al centro del sistema repubblicano. Ed era una preoccupazione particolarmente viva a sinistra. Tanto è vero che lo stesso Palmiro Togliatti si esibì in una netta stroncatura di questo organo. Il leader comunista ebbe a dire: «quella bizzarria della Corte costituzionale, organo che non si sa che cosa sia e grazie alla istituzione del quale degli illustri cittadini verrebbero ad essere collocati al di sopra di tutte le Assemblee e di tutto il sistema del Parlamento e della democrazia, per esserne i giudici». Vittorio Emanuele Orlando, pure esprimendosi in termini meno vivaci, aveva insistito sul pericolo che si spostasse il centro di gravità del sistema dal Parlamento a questo nuovo organo giurisdizionale, al quale mancava il crisma della elezione popolare. Per Francesco Saverio Nitti si trattava di «una istituzione cattiva, pesante e inutile». Questo all'Assemblea costituente, che però alla fine votò la Costituzione a larghissima maggioranza. Qualche anno dopo, il 20 luglio 1952, netta ostilità fu espressa da Alcide De Gasperi, il quale disse ad Attilio Piccioni: «diffido dell'Alta Corte che diventerà, temo, un corpo politico paralizzatore». Forti perplessità accompagnarono quindi la nascita di un organo così importante in una Costituzione "rigida", che contemplava un *corpus* di norme formalmente di rango costituzionale, la cui approvazione o modifica richiedeva, con la cosiddetta "procedura d'aggravamento" un particolare *iter* legislativo (due



deliberazioni delle Camere a non meno di tre mesi l'una dall'altra e il possibile ricorso a un referendum confermativo qualora l'approvazione fosse intervenuta con una maggioranza inferiore ai due terzi). È evidente che un edificio così complesso diretto a tutelare le regole fondamentali e i principi di fondo del nostro ordinamento sarebbe rimasto incompiuto e smozzicato senza una istanza legittimata a giudicare della conformità delle leggi rispetto alla Costituzione. La Corte vide la luce il 23 aprile 1956, ben otto anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione. La presiedeva Enrico De Nicola che era stato anche il primo Presidente della Repubblica. A distanza di due giorni – guarda caso – il 25 aprile, la prima sentenza, di portata più che storica. Infatti, contro il parere del governo (Presidente del Consiglio Antonio Segni, alla guida di un tripartito DC, PSDI, PLI) espresso dall'Avvocatura dello Stato, la Corte affermò la propria competenza a giudicare della costituzionalità di tutte le leggi, comprese

quelle emanate prima dell'entrata in vigore della Costituzione.

Era la premessa per lo smantellamento della legislazione fascista che altrimenti avrebbe richiesto tempi eterni per l'abrogazione da parte di un Parlamento perennemente intasato. Anzi, per il governo la competenza di abrogare le leggi fasciste si sarebbe dovuta assegnare nientemeno che alla magistratura ordinaria, con conseguenze facilmente immaginabili di pronunce discordanti e di caos legislativo imperante.

Da allora la Corte ha svolto egregiamente la sua funzione a tutela di una Carta costituzionale che ha retto per quasi sessant'anni splendidamente alla prova e che resta il presidio fondamentale di una democrazia moderna.

La democrazia, infatti, è un sistema che realizza un sempre difficile equilibrio tra i poteri, in modo che non ci sia la prevaricazione dell'uno sull'altro.

I costituenti, quei giuristi, quegli uomini politici e di cultura che venivano prevalentemente dall'antifascismo e dalla Resistenza sono riusciti a realizzare un sistema armonico di pesi e contrappesi, di poteri e di garanzie che ancora oggi si dimostra pienamente capace di mantenere la nostra convivenza civile entro i binari della legalità costituzionale. Pure in presenza di spinte ed anche di iniziative legislative di segno quanto meno equivoco.

La pronuncia sul lodo Schifani assume quindi un'importanza particolare, anche perché dimostra che una maggioranza parlamentare eletta democraticamente ha il diritto e il dovere di governare, ma non di debordare rispetto alle regole fondamentali.

Dimostra anche che nessuno può collocarsi al di fuori e al di sopra della legge e, a maggior ragione, delle norme costituzionali. ■